

Cassazione civile sez. III - 17/06/2025, n. 16213

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco - Relatore
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 6564/22

proposto da

-) Z., in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avvocati D.C. e G.P.;
- ricorrente -

contro

-) G. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati L. V. e M. V.;

- controricorrente -

nonché

-) Ru.Ma. e Ru.No.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia 24 gennaio 2022 n. 101;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. L'8 aprile 2012 a G si verificò un sinistro stradale che coinvolse il veicolo Opel Agila targato (OMISSIS), assicurato dalla società Z., ed il veicolo Fiat 500 targato (OMISSIS), di proprietà di Ru.Ma. e condotto da Ru.No., privo di assicurazione.

P. P., trasportato sul primo dei suddetti veicoli, perse la vita in conseguenza del sinistro.

2. La società Z., dopo avere risarcito i prossimi congiunti della vittima, convenne dinanzi al Tribunale di Treviso Ru.Ma., Ru.No. e la società G. Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esponendo

-) che la responsabilità esclusiva del sinistro andava ascritta alla conducente del veicolo privo di assicurazione;

-) che dei danni causati da quel veicolo doveva perciò rispondere l'impresa designata;

-) che, pertanto, la G. era tenuta a rimborsare alla Z. le somme da questa versate ai danneggiati (la Z. non formulò domande di condanna nei confronti degli altri due convenuti).

A fondamento di tale domanda la Z. dedusse, in punto di diritto, che per effetto del pagamento si era surrogata nei diritti dei danneggiati verso l'impresa designata, "ai sensi dell'art. 141 cod. ass."

3. Il Tribunale di Treviso con sentenza 14.11.2019 n. 2396 rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che

-) dall'istruttoria era emersa la totale assenza di responsabilità del vettore nella causazione del sinistro;

-) l'assenza di colpa del vettore costituisce una ipotesi di "caso fortuito" che, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., rende inapplicabili le previsioni di tale norma;

-) pertanto, "esclusa la corresponsabilità del vettore, va (...) rigettata la domanda principale".

La sentenza fu appellata dalla Z.

4. Con sentenza 24.1.2022 n. 101 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il gravame, condividendo gli argomenti del primo giudice.

La Corte d'Appello ritenne che

-) la responsabilità esclusiva del sinistro andava ascritta al conducente del mezzo privo di assicurazione (Ru.No.);

-) se il vettore non ha colpa nella causazione del sinistro, non s'applica l'art. 141 cod. ass.;

-) se non s'applica l'art. 141 cod. ass., l'assicuratore del vettore che ha risarcito la persona trasportata non ha diritto al "rimborso" da parte dell'impresa designata;

-) in ogni caso l'art. 141 cod. ass. consente all'assicuratore del vettore, che abbia risarcito la persona trasportata, di rivalersi solo nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ma non nei confronti dell'impresa designata.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Z. con ricorso fondato su due motivi.

La G. ha resistito con controricorso.

La Z. ha depositato ampia memoria, in larghissima parte (inutilmente) ripetitiva alla lettera delle deduzioni già svolte nel ricorso.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo la società ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza, sostenendo che la motivazione su cui si fonda è inesistente o quantomeno soltanto apparente.

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che la sentenza impugnata non dà conto delle censure prospettate dalla società appellante, non richiama correttamente le norme applicate, risulta incomprensibile nei suoi snodi essenziali; non spiega per quali ragioni in diritto l'assicuratore del vettore che abbia risarcito il trasportato non possa rivalersi nei confronti del terzo responsabile ovvero dell'impresa designata, se quest'ultimo sia privo di assicurazione.

1.1. Il motivo è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata, infatti, è ben chiara. Essa si fonda su due rationes decidendi. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda di rivalsa perché

a) l'assicuratore del vettore non era obbligato a risarcire la vittima ai sensi dell'art. 141 cod. ass., e di conseguenza non può invocare il diritto di rivalsa previsto da tale norma;

b) in ogni caso il diritto di rivalsa previsto dall'art. 141 cod. ass. opera solo quando il responsabile sia coperto da assicurazione; se responsabile del sinistro è un veicolo privo di assicurazione, l'assicurazione del vettore che abbia indennizzato la persona trasportata non ha azione nei confronti dell'impresa designata per recuperare quanto pagato.

Questi argomenti sono ben chiari la sentenza, dunque, non è affatto "incomprensibile"; e va da sé che l'eventuale erroneità in diritto d'una sentenza ne potrà comportare la riforma per error in iudicando, ma non la rende certo nulla per "motivazione apparente".

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 141 cod. ass. e dei principi generali in tema di surrogazione del creditore.

Deduce la società Z. che la sentenza d'appello ha motivato la propria decisione discorrendo della "inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass.". Questa norma tuttavia - prosegue la ricorrente - non veniva in rilievo nel caso di specie. La Z. infatti aveva diritto di rivalersi nei confronti della G. a prescindere dall'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., in quanto

-) responsabile del sinistro era la conducente del veicolo non assicurato;
-) i danneggiati erano perciò creditori dell'impresa designata;
-) la Z., pagando i danneggiati, si era surrogata ad essi nella veste di creditore della G. Spa ai sensi degli artt. 1203 e 1916 c.c.;
-) l'ulteriore circostanza valorizzata dalla Corte d'Appello per rigettare il gravame (ovvero l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., nel caso di sinistro che coinvolga un veicolo non assicurato) era anch'essa irrilevante sia perché la domanda attorea non si fondava sull'art. 141 cod. ass.; sia, in ogni caso, perché tale norma era applicabile anche nel caso di sinistro che avesse coinvolto un veicolo non assicurato.

2.1. Osservazioni preliminari.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione con la quale la G. ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, per avere impugnato soltanto una delle due rationes decidendi spese dalla sentenza impugnata.

Ciò non è esatto, in quanto a p. 19 del ricorso la Z. ha contestato il rigetto della domanda di surrogazione, ed a p. 22 ha contestato l'affermazione secondo cui l'art. 141 cod. ass. non s'applica nel caso di coinvolgimento nel sinistro d'un veicolo non assicurato (statuizione contrastata sostenendo che la domanda di surrogazione si sarebbe dovuta accogliere a prescindere dall'applicabilità dell'art. 141 cod. ass.).

2.1.1. Nel merito il motivo è fondato per una ragione di diritto non prospettata dal ricorrente, ma che è consentito nella presente sede rilevare.

Questa Corte, infatti, ha stabilito che essa, in virtù del principio *jura novit curia*, può ritenere fondato il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d'ufficio, a condizione che tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006; Sez. 5, Sentenza n. 24183 del 13/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10841 del 17/05/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Sez. 3 - , Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 34437 del 23/11/2022).

Il che è quanto si verifica nel caso di specie la Z. infatti sostiene di avere diritto al rimborso delle somme pagate ai danneggiati per essersi surrogata nei diritti di questi verso l'impresa designata.

Tale diritto e tale surrogazione in effetti esistono, ma scaturiscono da una norma giuridica diversa da quelle invocate dalla società ricorrente.

Tuttavia i fatti dedotti dalla Z. a fondamento della domanda e poi dell'impugnazione (il sinistro, la responsabilità esclusiva di Ru.No., la scoperta assicurativa di questa, il pagamento ai danneggiati) sono rimasti immutati, né sono contestati. È dunque consentito a questa Corte individuare d'ufficio se esista, e quale sia, una norma giuridica che legittimi l'azione di surrogazione proposta dalla ricorrente, anche a prescindere dall'inesatta individuazione di tale norma da parte sua.

2.2. Tipicità delle azioni recuperatorie.

La Z. ha ripetutamente sostenuto di avere diritto ad essere rimborsata di quanto pagato ai danneggiati, per il solo fatto che sia avvenuto il pagamento. Tesi manifestamente erronea, dalla quale va subito sgombrato il campo.

Acquistare un credito per il solo fatto di avere effettuato un pagamento è ipotesi che può verificarsi solo nei casi previsti dalla legge. Questi casi sono riconducibili a due archetipi

a) il regresso (art. 1299 c.c.), che spetta al coobbligato solidale, è un diritto nuovo che sorge dal pagamento, e può variare anche quantitativamente rispetto al credito di cui era titolare l'accipiens;

b) la surrogazione per volontà della legge (art. 1203 c.c.), che spetta a chi si trovi nelle condizioni ivi previste, non ha ad oggetto un diritto nuovo, ma lo stesso diritto di cui era titolare l'accipiens, e coincide necessariamente con quest'ultimo. La surrogazione costituisce perciò una successione a titolo particolare nella titolarità attiva dell'obbligazione.

Tutte le numerose ipotesi di regresso e di surrogazione previste dalla legge (ad es., artt. 1189, secondo comma, 1916, 2036, primo comma, 2036, terzo comma, c.c.; art. 292 cod. ass.) sono riconducibili all'uno od all'altro dei suddetti istituti generali, e nessuna di esse ha per presupposto il solo fatto di avere pagato il debito altrui.

2.3. Inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass.

L'assicuratore del vettore che, in caso di morte d'una persona trasportata, risarcisca i familiari della vittima, per rivalersi nei confronti del responsabile o del corresponsabile non può invocare l'art. 141 cod. ass.

Tale norma, infatti, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte s'applica soltanto alle ipotesi di danni consistiti in lesioni personali non mortali (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, par. 17).

Nel caso di morte del trasportato, pertanto, delle due l'una

a) se vi è corresponsabilità tra vettore e antagonista, l'assicuratore del primo che abbia risarcito i familiari della vittima avrà diritto di regresso nei confronti dell'assicuratore del secondo, ex art. 1299 c.c.;

b) se la responsabilità è esclusivamente dell'antagonista, l'assicuratore del vettore che abbia risarcito i familiari della vittima ha pagato un debito non suo, e potrà invocare solo i rimedi generali in tema di pagamento dell'indebitato, alle condizioni e nei limiti di cui si dirà appresso.

2.4. Inapplicabilità dell'art. 1299 c.c.

Alla Z. non spetta, in secondo luogo, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. Presupposto del regresso è infatti la solidarietà passiva ma nel caso di specie la Z. non era debitrice dei danneggiati in solido con la G. dei danneggiati.

La responsabilità del sinistro, infatti, secondo quanto stabilito dal giudice di merito andava attribuita esclusivamente al veicolo sprovvisto di assicurazione. Non s'applicava, dunque l'art. 2055 c.c., ed obbligata al risarcimento era la società G., senza vincolo di solidarietà con la Z.

2.5. Inapplicabilità dell'art. 1916 c.c.

Alla Z. non spetta, in terzo luogo, l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.

Su questo punto va premessa l'inesattezza di quanto dedotto nel controricorso dalla difesa della G., ovvero che tale norma sarebbe inapplicabile all'assicurazione della responsabilità civile da sessant'anni, infatti, questa Corte afferma l'esatto contrario (a partire da Cass. 27.1.1961, n. 129).

Tuttavia, l'art. 1916 c.c. consente all'assicuratore (ivi compreso quello della r.c.a.) di surrogarsi nella posizione dell'assicurato, non in quella del terzo danneggiato.

Ma nell'assicurazione della r.c. l'assicurato è necessariamente debitore d'altri e dunque la surrogazione è concepibile solo quando l'assicurato abbia causato un danno in concorso con altre persone. In questo caso l'assicuratore della r.c., pagando il terzo per l'intero, potrà surrogarsi nel credito di regresso vantato dall'assicurato verso i corresponsabili.

Nel caso di specie, tuttavia, è la stessa Z. ad allegare che il suo assicurato non aveva colpe, circostanza comunque accertata dal giudice di merito con statuizione coperta da giudicato dunque, l'assicurato non era responsabile verso il trasportato, e non poteva avere crediti di regresso verso chicchessia.

2.6. Inapplicabilità dell'art. 1203 c.c.

Alla Z. non spetta, in quarto luogo, l'azione di surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c..

Tale ipotesi di surrogazione presuppone infatti che il solvens fosse tenuto "con altri" (l'archetipo di tale ipotesi è la solidarietà) o "per altri" (l'archetipo è la garanzia). Ma la Z. non era obbligata con altri perché non vi fu concorso di colpe; né "per altri", perché il suo assicurato non era debitore della vittima.

2.7. Irrilevanza dell'art. 1180 c.c.

In quinto luogo, la Z. non potrebbe invocare l'art. 1180 c.c., che disciplina l'adempimento del terzo.

È ben vero che la Z. ha pagato un debito che gravava incontestabilmente sulla G., ma le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo stabilito che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., se determina l'estinzione dell'obbligazione, non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore.

Pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo (o dovendo sapere) di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946).

2.8. Inquadramento della fattispecie.

La Z. ha risarcito i danneggiati da un sinistro stradale senza essere loro debitrice. Debitrice dei danneggiati era l'impresa designata, dal momento che l'unico responsabile era privo di copertura assicurativa.

La Z. ha dunque pagato il debito altrui, evidentemente ritenendosi debitrice.

2.9. Il pagamento del debito altrui non legittima, per ciò solo, il solvens a pretendere la restituzione di quanto pagato (invece che dall'accipiens) dal terzo effettivo debitore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da tempo stabilito che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione altrui, ai sensi dell'art. 1180 c.c., non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del terzo (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946).

Chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi

a) se il suo errore fu scusabile può

a') ripetere dall'accipiens quanto pagato, con l'azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.);

a") promuovere nei confronti del terzo debitore l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09, cit.);

b) se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.).

2.10. Nel caso di specie ricorre l'ipotesi sub (b).

È fatto incontrovertito che la Z. abbia risarcito i danneggiati nel 2013.

A quell'epoca è vero che questa Corte non si era ancora pronunciata sull'ambito applicativo dell'art. 141 cod. ass., ma il codice delle assicurazioni era in vigore da otto anni, in quell'arco di tempo si era stratificata una monumentale produzione dottrinale, pressoché unanime nel ritenere inapplicabile l'art. 141 cod. ass. nel caso di sinistri mortali.

La società Z. è una società assicuratrice, dunque un imprenditore.

Da un imprenditore è esigibile non la diligenza dell'uomo comune, ma la diligenza rafforzata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.

Pertanto, una società assicuratrice di primaria importanza che, dopo otto anni dall'entrata in vigore d'una norma, e nonostante l'enorme produzione letteraria da essa suscitata, ne faccia un'applicazione scorretta, tiene una condotta colposa, e perciò inescusabile (l'inescusabilità dell'errore, del resto, è sostanzialmente ammessa dalla stessa G. alle pp. 18-19 del controricorso, là dove deduce - in sostanza - che nel risarcire i danneggiati la Z. non intellexit quod omnes intelligunt, sicché deve ritenersi un fatto materiale già acquisito al processo).

2.11. Il pagamento del debito altrui, quando avvenga per errore inescusabile, non è ripetibile dall'accipiens, in quanto l'errore scusabile del solvens è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità (ex multis, Cass. Sez. 6, 12/03/2019, n. 7066; Cass. Sez. L., 16/02/2009, n. 3707; Cass. Sez. 1, 11/03/1987, n. 2525, e via risalendo fino a Cass. Sez. 3, 30/08/1962, n. 2728).

Quando l'indebito soggettivo non sia ripetibile dall'accipiens, l'art. 2036, terzo comma, c.c., stabilisce che "colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore" (in termini Cass. Sez. 1, 24/06/1980, n. 3958, a mente della quale "in tema di indebito soggettivo ex persona debitoris, il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, e di pretendere, quindi, dall'effettivo debitore, il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa nei confronti dell'accipiens").

Il "subentro nei diritti" di chicchessia costituisce tecnicamente una fattispecie di surrogazione. Pertanto, la sentenza impugnata, rigettando la domanda di surrogazione dell'incauta solvens nei confronti dei debitori, è effettivamente incorsa nel vizio di falsa applicazione di legge.

Né rileva che la Z. abbia malamente individuato la norma fondativa del suo diritto di surrogazione (l'art. 1203 c.c. invece che l'art. 2036, terzo comma, c.c.), per le ragioni già esposte in precedenza.

3. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in applicazione del seguente principio di diritto

"l'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma terzo, c.c.".

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2025 e, a seguito di riconvocazione, il 14 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2025.